

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SOLIDARIETÀ CARITAS" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "ACCOGLIENZA STRAORDINARIA – II SEMESTRE 2011"

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaundici (2011) in questo giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Firenze, presso la sotto indicata sede dell'A.S.P. Firenze Montedomini,

TRA

- A.S.P Firenze Montedomini (di seguito denominata semplicemente ASP), Codice Fiscale 80001110487, con sede in Firenze, Via dé Malcontenti n. 6, rappresentata dal Dottor. Marco Seracini in qualità di Presidente,

E

- Associazione di Volontariato SOLIDARIETÀ CARITAS – ONLUS (di seguito denominata semplicemente Associazione), Codice Fiscale C.F. 94043850489 con sede in Firenze – Via De' Pucci n.2, rappresentata da Dott. Andrea Gori, in qualità di Vice Presidente e Legale Rappresentante.

PREMESSO che

l'ASP supporta l'Amministrazione Comunale nei compiti di programmazione, progettazione e gestione di interventi principalmente rivolti al settore delle fasce deboli;

in tale ambito, con la Delibera di Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n. 26 del 27/06/2011, l'ASP è stata incaricata del coordinamento e della gestione degli interventi di accoglienza e inclusione sociale per il periodo 1/07/2011 – 31/12/2011;

nell'ambito della stessa Delibera è prevista:

allegato n. 1, all'art. 1 punto e), la realizzazione di progetti speciali e di servizi complementari all'accoglienza e prima assistenza a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di forte svantaggio e a rischio di marginalità;

all'articolo 3 punto h lettera i) e ii), la realizzazione di progetti complementari all'accoglienza delle fasce marginali di popolazione, anche in collaborazione con associazioni e altri soggetti del Terzo Settore, sulla base di apposite proposte progettuali presentate, con particolare riferimento alla gestione di interventi straordinari di prima assistenza e accoglienza a favore di utenti svantaggiati e marginali interessati da contesti di degrado sociale e/o coinvolti in emergenze sociali sul territorio comunale, nonché di interventi nel periodo invernale;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale (Direzione Servizi Sociali e Sport, Posizione Organizzativa (P.O.) Inclusione Sociale) n. 7548 del 09/09/2011 che approva il progetto presentato dall'ASP Firenze Montedomini "Accoglienza straordinaria – II semestre 2011", inerente la realizzazione di interventi di prima assistenza, urgenti ed indifferibili, a favore di nuclei con minori in condizione di rischio abitativo e marginalità, per il periodo II semestre 2011, per una spesa complessiva prevista di €89.000,00;

VISTO il progetto gestionale condiviso, presentato dall'Associazione Solidarietà Caritas che, all'uopo interpellata in quanto abituale soggetto gestore di servizi di prima accoglienza per conto dell'ASP, si è resa disponibile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **ART. 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'ASP e L'Associazione per la realizzazione degli interventi "Accoglienza straordinaria – II semestre 2011", inerente la realizzazione di interventi di prima assistenza, urgenti ed indifferibili, a favore di nuclei con minori in condizione di rischio abitativo e marginalità, per complessivi 24 posti letto presso la struttura "Casa della Solidarietà" piano terreno, con accesso da via del Porcellana, 30 ( FI ), così come specificato nell'allegato progetto, formante parte integrante del presente atto come, comprensivo di:

- 1) Specifica degli interventi e modalità di esecuzione;
- 2) Prospetti economici con voci di spesa parziali e totali;
- 3) Regolamento interno della struttura.

### **ART. 2 – Prestazioni**

L'Associazione si impegna a fornire tutte le prestazioni derivanti dal presente atto sulla base del progetto formante parte integrante del presente atto, previa attivazione del servizio presso la seguente struttura:

- locali di proprietà del Comune di Firenze, denominati: "Casa della Solidarietà" piano terreno, con accesso da via del Porcellana, 30 ( FI), dal 09/09/2011 fino al 30 ottobre 2011 compreso;

### **ART. 3 – Personale**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti e di dipendenti come indicato dal progetto in allegato, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

Il rapporto con il personale dipendente e/o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3° della Legge n. 266 dell' 11.08.1991 a art 10, lett. E, L.R.T. 28/1993.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile globale verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'ASP Firenze Montedomini ed il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

I volontari dell'Associazione sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente.

I responsabili delle attività indicate nella presente convenzione sono:

- Dott. Andrea Gori, per l'Associazione.

- Dottor Nicola Paulesu, per l'ASP Firenze Montedomini.

#### **ART. 4 – Privacy**

L'attività verrà svolta nel rispetto della normativa sulla Privacy, in riferimento agli obblighi imposti dal Dlg n.196/03, successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati personali, secondo il modello e la clausole predisposte dal Comune di Firenze, il proprio Legale Rappresentante o chi per esso.

#### **ART. 5 – Spese**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, sarà corrisposto all'Associazione l'importo di €40.770,00 che sarà liquidato in due tranches di cui una pari al 50% all'inizio delle attività e una, ovvero il rimanente 50% al termine della realizzazione del progetto, dietro presentazione di idonei documenti giustificativi e relativa nota riepilogativa di rendiconto di tutte le spese sostenute. Al pagamento di tali importi verrà provveduto entro 90 giorni dal ricevimento delle rispettive note di debito con le modalità in uso presso l'ASP.

#### **ART. 6 – Durata**

La presente convenzione ha decorrenza dal 09/09/2011 al 30/10/2011. La data di ultimazione potrà essere altresì prorogata secondo disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale mediante opportuno provvedimento, con il quale, fra l'altro, sarà garantita la spesa occorrente.

Gli operatori dell'Associazione potranno comunque anticipare e/o prorogare di due o tre giorni la loro presenza rispetto al periodo previsto per l'adempimento delle operazioni di preparazione e smantellamento del servizio.

#### **ART. 7 – Normativa gestionale**

L'Associazione, sulla base di modulistica convenuta tra le parti, deve trasmettere giornalmente all'Ufficio Coordinamento del Polo Accoglienza e Inclusione Sociale i dati relativi agli ospiti inseriti.

Tutti i dati relativi agli ospiti sono di proprietà del Comune di Firenze e potranno essere concessi per altre finalità solo su autorizzazione dello stesso.

L'Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.

Presso la sede dell'ASP posta in Firenze – Via de' Malcontenti n. 6 – è conservata in atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione.

L'ASP, attraverso il proprio Responsabile designato, procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

#### **ART. 8 – Locali - attrezzature**

Per lo svolgimento delle attività gestionali oggetto della presente convenzione, l'Associazione utilizzerà i locali indicati al precedente Art.2 sulla base dei rispettivi verbali e/o altri documenti sottoscritti per accettazione da ambo le parti al momento dell'attivazione del servizio.

### **ART. 9 – Obblighi dell'Associazione**

L'Associazione si impegna a :

1. garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
2. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
3. garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs 626/94 e sue successive modifiche;
4. presentare, non oltre 10 giorni dall'inizio dell'attività, l'elenco nominativo degli operatori preposti, con rispettivi ruoli e orari di servizio, nonché una copia conforme all'originale della polizza assicurativa richiamata dal precedente articolo n.3;
5. garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico, costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di necessità.

### **ART. 10 – Inadempienze**

L'ASP Firenze Montedomini, attraverso il proprio Responsabile designato, svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'ASP per iscritto entro i 14 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione l'ASP ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

### **ART. 11 – Disposizioni finali**

La presente scrittura privata, costituita da n.11 articoli, sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.

**PER**

**ASP FIRENZE MONTEDOMINI**

**PER**

**ASS/NE SOLIDARIETA' CARITAS**